



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER
LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2024 - 2026**

Adottato con delibera del Consiglio in data 30 gennaio 2024

INDICE

Premessa	3
----------	---

Sezione 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1. Obiettivi generali ed operativi	6
1.2. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione	7
1.3 Destinatari del Piano	7
2. QUADRO NORMATIVO	9
3. LA METODOLOGIA SEGUITA	11
3.1. Analisi del contesto esterno	11
3.2. Analisi del contesto interno	11
3.3. Analisi dei rischi	13
3.4. Mappatura dei processi aggregati nelle aree di rischio	13
3.5 Valutazione e misurazione del rischio	14
3.6 Monitoraggio	15
4. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE	16
4.1 Le misure di trasparenza	16
4.2 Il codice di comportamento	16
4.3 La normativa antiriciclaggio	18
4.4 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)	18
4.5. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)	19
5. LE MISURE SPECIFICHE	19
a) La Formazione professionale continua	19
b) L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	21
c) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	22
5.1 Ulteriori aree di rischio	23
6. IL C.D. WHISTLEBLOWING	26
7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE	29
7.1 La rotazione del personale	30
7.2 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	30

Sezione 2 - Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità

1. INTRODUZIONE	32
2. FONTI NORMATIVE	32
3. CONTENUTI	32
4. COMUNICAZIONE	33
4.1. Iniziative di comunicazione all'interno dell'Ente	33
4.2 Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni	33
5. ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO	33

Premessa

Il presente documento costituisce il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (COA) sulla base di quanto risultante dalle novità normative occorse in materia.

In particolare il PTPCT è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. *Legge anticorruzione*) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e tenendo in considerazione in particolare quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell'ANAC il 16 novembre 2022.

A livello di iter preparatorio si precisa che, ai fini della redazione del Piano:

- nel corso dell'anno 2023 non si sono accertati situazioni – eventi corruttivi, nell'ampia accezione di cui alla legge n. 190/2012, all'interno del COA e della relativa struttura organizzativa, peraltro di ridotte dimensioni;

- il Consiglio dell'Ordine non ha in programma nel corso degli esercizi 2024/2025/2026 acquisizione di beni o servizi rientranti nel novero dei c.d. appalti pubblici di valore superiore a quello per il quale è ammessa la procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 3, Codice dei contratti pubblici;

- si sono analizzati i contenuti:

a) del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito nella legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113;

b) della delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto: delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali;

c) del documento "orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvato dal Consiglio dell'Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione in data 2 febbraio 2022;

d) del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato approvato dal Consiglio dell'ANAC il 16 novembre 2022 e pubblicato sul relativo sito;

e) del corso di formazione tenutosi in data 27 novembre 2023 dall'avv. Francesco Ferrari del Foro di Monza, docente esperto in materia, corso aperto a tutti i componenti del Consiglio ed al personale.

Sulla base del citato Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall'ANAC nonché della Nota della medesima ANAC del 14 novembre 2022 di risposta ad uno specifico quesito di un Ordine Professionale, nella fattispecie Ordine degli Avvocati di Novara, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ritiene di non essere ente tenuto ad adottare il c.d. P.I.A.O.

I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili e "in quanto compatibili", e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine degli Avvocati, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

La peculiarità di ente pubblico non economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine forense, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione e della trasparenza con le semplificazioni assentite dalla già richiamata delibera ANAC 777/2021.

Si segnala che nel corso dell'anno 2023 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa con propria deliberazione consiliare del giorno 20 giugno 2023.

Tale figura è stata individuata nella persona della dott.ssa Paola Daffini, dipendente dell'Ordine con

qualifica C1 di coordinatore di segreteria.

Tale scelta è stata assunta tenendo conto del fatto che la vigente normativa non consente di ricorrere alla nomina di soggetti esterni all'Ente e che il medesimo è privo di deleghe gestionali.

Il presente Piano integrato si articola in due sezioni separate specificamente dedicate, la prima, dedicata al piano triennale per la prevenzione della corruzione e la seconda al piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

Sezione 1

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. Informazioni generali

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012, esteso ai Consigli dell'Ordine con delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015, nel rigettare il ricorso ha comunque dettato il principio generale in virtù del quale la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici ma, affinché tale applicazione avvenga concretamente, occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.

Conseguentemente si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, poiché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente.

Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (certificato idoneità rilasciato dalla Corte di appello; certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; si sottolinea che, come indicato dall'art. 17 della Legge 247 del 2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) i requisiti sono tassativamente elencati nelle lettere da a) ad h) del comma 1 di detto articolo, senza che sia consentito spazio a soverchia discrezionalità.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli enti pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di enti territoriali.

In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un organismo indipendente di valutazione (OIV) non previsto per gli enti pubblici non economici nell'art. 74 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; né si

è prevista, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, la pianta organica non prevede una definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'organismo indipendente di valutazione.

Il RPC dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della trasparenza RPCT ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel d.lgs. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPC), sono i soggetti indicati al successivo par. 1.3.

Sono esclusi i Consiglieri componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina in quanto facenti capo ad apposito Organismo dotato di autonomia, costituito ed organizzato a livello distrettuale, ai sensi degli artt. 50 e ss. della legge n. 247/2012 e del regolamento CNF n. 1 del 31.01.2014.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine (ad es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10 della legge n. 190/2012, il RPC provvederà a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà inoltre proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Resta ferma la possibilità, espressamente prevista dal PNA 2022 per gli Enti con meno di 50 dipendenti, dopo la prima adozione, di confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo procedendo con i monitoraggi previsti dall'ANAC. Ciò solo se nell'anno precedente non si siano verificate le evenienze che richiedono una revisione della programmazione di seguito riportate e precisamente:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- siano stati modificati gli obiettivi strategici;
- siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

La presente versione del PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Brescia 2024-2026 viene approvata e deliberata nella seduta del Consiglio del 30 gennaio 2024.

1.1. Obiettivi generali ed operativi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.3. intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi anche e soprattutto sul piano dell'immagine e sul conseguente danno reputazionale, e può produrre delle conseguenze personali sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari affinché si impegnino attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto d'interesse o, in generale, ad atti o comportamenti di *maladministration*;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

In materia di prevenzione della corruzione è intenzione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia perseguire i seguenti obiettivi operativi:

1. avviare un'azione di promozione in sinergia con altri ordini professionali: a tal fine si intende promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro tra i RPCT degli Ordini forensi del distretto, quale sede di confronto costante su problematiche comuni. Del resto, le peculiarità degli Ordini professionali, all'interno dell'ampia categoria degli enti pubblici non economici, richiede una costante attività di interpretazione normativa e di ricerca di modelli attuativi coerenti che, molto spesso, non sono facili da individuare. Inoltre, la disomogeneità degli Ordini forensi dal punto di vista delle dimensioni organizzative, necessariamente rapportate al numero di iscritti e alle attività da svolgere che ne conseguono, portano spesso a difficoltà oggettive nel dare corso ai numerosi adempimenti fissati dalle normative di riferimento, che i Responsabili anticorruzione e trasparenza si trovano a dover affrontare singolarmente;

2. completare gradualmente la mappatura di tutte le fasi dei processi individuati nell'area di rischio procedendo con la mappatura di tutte le fasi dei processi individuati ai successivi paragrafi 3.4 e 5;

3. potenziare il coinvolgimento dei Consiglieri e dei dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione: a tal fine si darà evidenza nel PTPCT al dovere di collaborazione nei confronti del RPCT e all'obbligo per tutti i dipendenti del rispetto delle misure di prevenzione e trasparenza approvate, la cui violazione è sanzionabile anche disciplinarmente;

4. sviluppare la formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: a tal fine verranno sviluppati percorsi formativi per i dipendenti e per il RPCT.

1.2. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il presente Piano integrato è strutturato nel modo seguente:

1. una parte generale, che comprende:
 - l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
 - la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
 - individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
2. una parte speciale, nella quale sono descritti:
 - i processi e le attività a rischio ed il livello di esposizione al rischio;
 - le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e per l'attuazione delle misure.

1.3 Destinatari del Piano

I destinatari del PTPC sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, nei seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine;
2. il personale dipendente dell'Ordine;
3. i componenti della Scuola Forense;
4. i componenti del Comitato Pari Opportunità;
5. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
6. il revisore dei conti;
7. il responsabile e i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
8. il referente e i componenti del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
9. i consulenti;
10. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
11. i componenti del Nucleo locale di monitoraggio.

1. Attualmente il Consiglio dell'Ordine è composto da un numero di Consiglieri pari a 21.

Per i dati dei componenti e la relativa dichiarazione rilasciata di cui all'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 si rinvia a quanto pubblicato sul sito istituzionale.

Alla luce del comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, ogni Consigliere dovrà garantire nell'ambito delle attività istituzionali di competenza, un flusso di informazioni rilevanti sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione di cui al PTPCT 2024/2026 nei confronti del RPCT, al fine di garantire allo stesso una stretta vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. I suddetti obblighi informativi in capo ai Consiglieri riguardano già la fase di elaborazione del PTPCT per poi estendersi alle successive fasi di verifica e attuazione delle misure programmate nell'ambito del PTPCT. Alla luce del PNA approvato con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, si sottolinea l'esistenza, anche in osservanza dell'articolo 8 del DPR 62/2013, di uno specifico "dovere di collaborazione" dei Consiglieri nei confronti del RPCT, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e deontologicamente.

2. L'Ordine impiega 11 dipendenti :

Componente (nome e cognome)	Qualifica (profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato)
DAFFINI PAOLA	coordinatore di segreteria livello C1
BARTOLI ANNAMARIA	addetto alla segreteria livello B2
CATINA FEDERICA	addetto alla segreteria livello B2
CECI ROSITA	addetto alla segreteria livello B2
ARIOLI MONICA	addetto alla segreteria livello B1
BONANOMI LUCA	addetto alla segreteria livello B1
CICERI MONJA	addetto alla segreteria livello B1
TIMELLI VERONICA	addetto alla segreteria livello B1
ARICI MONICA	addetto alla segreteria livello A2
CABRA ORNELLA	addetto alla segreteria livello A2
PRATI VALERIA	addetto alla segreteria livello A2

3. Con delibera di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del 25 gennaio 2016 è stata istituita la Scuola Forense, ai sensi dall'art. 29 comma 1 lett. c) della legge n. 247/2012.

La Scuola Forense ha il compito di consentire la formazione dei praticanti e la formazione progressiva e continua degli avvocati in conformità alle disposizioni di legge e statutarie.

Per i dati relativi ai componenti della Scuola Forense si rinvia a quanto pubblicato sul sito istituzionale.

4. Dal 2018 l'Ordine ha costituito il Comitato Pari Opportunità ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge Professionale Forense. Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è composto da otto componenti eletti dal Foro e da un/una referente designato/a dal Consiglio ed ha durata quadriennale, con lo scopo di attivamente diffondere la cultura e la legalità e il rispetto proprio del principio di eguaglianza. Per i dati relativi ai componenti del Comitato Pari Opportunità si rinvia a quanto pubblicato sul sito istituzionale.

5. L'attività del Consiglio dell'Ordine viene svolta anche mediante commissioni di lavoro, istituite in conformità dell'art 32 legge n. 247/2012. L'Ordine si è dotato di un apposito regolamento delle commissioni, approvato con delibera del 15 luglio 2019.

Per i dati relativi alle composizioni delle commissioni si rinvia a quanto pubblicato sul sito istituzionale.

6. Ai sensi dell'art. 31 della legge n. 247/2012 l'Ordine degli Avvocati di Brescia è dotato di un revisore unico. Il revisore dei conti in carica è l'avv. Davide Maisetti, nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia il 29 ottobre 2021.

7. Il responsabile dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia viene nominato dal Consiglio dell'Ordine nella persona del Consigliere referente per la mediazione. L'Ufficio di Presidenza della Camera di Conciliazione è costituito dal Presidente e dal Segretario dell'Ordine in carica oltre a cinque membri nominati dal Consiglio dell'Ordine, tra tutti gli iscritti all'Ordine, rieleggibili e che durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati. Per i

dati relativi ai componenti si rimanda a quanto pubblicato sul sito istituzionale.

8. Il referente dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brescia viene designato dal Presidente dell'Ordine; il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, che è il legale rappresentante dell'Organismo, e da quattro membri, tutti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia nel rispetto della rappresentanza di genere.

I componenti nominati durano in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine e cessano dal loro incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio. Per i dati relativi ai componenti dell'OCC si rimanda a quanto pubblicato sul sito istituzionale.

9_10. Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l'Ordine, inclusi i soggetti terzi, parti di contratti di fornitura e servizi, nonché di consulenza.

Per i dati dei consulenti e fornitori dell'Ordine si rinvia a quanto pubblicato sul sito istituzionale.

In considerazione del Reg. UE 2016/679 e della normativa italiana di integrazione del D.Lgs. 196/2003, l'Ordine degli Avvocati di Brescia ha proceduto alla nomina del proprio Data Protection Officer nella persona dell'avv. Alice Pisapia, del Foro di Milano.

11. Il Consiglio dell'Ordine ha istituito, con delibera del 08 ottobre 2019, il Nucleo locale di monitoraggio finalizzato alla verifica della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Per i dati relativi ai componenti del Nucleo si rinvia a quanto pubblicato sul sito istituzionale.

A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano e ai medesimi verrà data idonea comunicazione dell'avvenuta adozione; pertanto tutti i predetti soggetti sono tenuti, oltre che al rispetto del codice di comportamento per i dipendenti e al rispetto anche del codice deontologico, per i soli Consiglieri, a fornire al RPCT la necessaria collaborazione nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione di cui al PTPCT 2024/2026.

2. Quadro normativo

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n.190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo "PNA"), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC del 28 ottobre 2015, n. 12 ed ulteriormente aggiornato con la delibera ANAC del 3 agosto 2016, n. 831 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;*
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *Revisione e semplificazione delle disposizioni*

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera ANAC 3 agosto 2016, n.831;
- la delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309, recante *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013;*
- la delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310, recante *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;*
- la delibera ANAC del 24 ottobre 2013, n. 75, recante *Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni;*
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio;*
- la delibera ANAC 8 novembre 2017 n. 1134, di approvazione delle *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;*
- la delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208, recante *Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;*
- la delibera ANAC 21 novembre 2018, n. 1704, recante *Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;*
- - la delibera ANAC 13 novembre 2019 n. 1064, recante *Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione.*
- la delibera ANAC del 24 novembre 2021 n. 777 *Semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, recante *Regolamento recante codice di dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- la delibera ANAC (già CiVIT) 24 ottobre 2013 n. 75 *Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);*
- la determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6, recante *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower);*
- la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.*

3. La metodologia seguita

3.1. Analisi del contesto esterno

Anche l'Aggiornamento 2022 al Piano Nazionale Anticorruzione prevede l'analisi del contesto come prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio e ricorda come l'analisi del contesto esterno sia importante al fine di comprendere meglio come il contesto territoriale nel quale l'ente opera, ascrivibile ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possa incidere sulla propria esposizione al rischio corruttivo.

Al fine dello svolgimento della richiesta analisi, con particolare riguardo all'esame dello stato della sicurezza pubblica e dei fenomeni di criminalità organizzata, si fa rinvio alla Relazione del Presidente Della Corte di Appello di Brescia, Dott. Claudio Castelli, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, rinvenibile a questo link: https://ca-brescia.giustizia.it/it/cerimoniale_23.page

Al riguardo si rileva che la Provincia di Brescia si caratterizza per un elevato sviluppo socio - economico ed è una delle aree del Paese più ricche sia in termini assoluti sia di reddito pro capite. Tale dato, sicuramente positivo, costituisce al tempo stesso un peculiare fattore di rischio in ordine a possibili condotte corruttive, tese proprio a massimizzare i profitti delle libere imprese.

3.2. Analisi del contesto interno

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

L'organo di indirizzo è il Consiglio composto da 21 Consiglieri eletti nel rispetto della Legge n. 113/2017 ed in carica per un quadriennio. Al suo interno il Consiglio ha eletto un presidente, un segretario, un tesoriere ed un vice presidente.

La Legge 31 dicembre 2012 n. 247 ha ridefinito la professione forense fornendo, all'art. 29, un'elencazione dei compiti attribuiti al Consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;

- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
- p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
- q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti".

Si evidenzia che tutti i Consiglieri e le cariche, come pure tutti gli ulteriori soggetti elencati ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del precedente paragrafo 1.3 svolgono il proprio servizio gratuitamente, senza corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità, gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese sostenute per le trasferte, debitamente documentate.

L'Ordine degli Avvocati di Brescia offre servizi non solo ai propri iscritti, come istituzionalmente previsto, ma anche ai cittadini. Nello specifico tramite lo Sportello per il Cittadino, lo Sportello Informativo dedicato alle crisi da sovraindebitamento (Sportello OCC) e lo Sportello Mediazione familiare

In particolare, con lo Sportello del cittadino si intende garantire al cittadino la più ampia gamma possibile di informazioni e di orientamento. Presso lo Sportello i cittadini possono rivolgersi, gratuitamente, ad avvocati per ottenere informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

Lo Sportello Mediazione familiare è stato istituito al fine di offrire a tutti gli utenti un servizio di prima informazione in materia di mediazione familiare.

Lo Sportello OCC è costituito da avvocati del Foro di Brescia che siano anche gestori della crisi ed è finalizzato a fornire consulenza gratuita sulla normativa, sugli adempimenti e le formalità necessarie per accedere alle procedure di composizione della crisi.

Gli sportelli sono aperti nei locali del Consiglio dell'Ordine e vi si accede previa richiesta di appuntamento alla segreteria.

All'avvocato, anche esterno, che svolge le attività dei predetti sportelli informativi è fatto divieto:

a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;

b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

I divieti di cui sopra si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

Di tali divieti sono informati anche i cittadini che si avvalgono dei servizi.

La peculiare attività del Consiglio che, essendo sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi anche con riferimento ai predetti servizi resi alla cittadinanza.

Riguardo al contesto interno non si registrano quindi episodi o fatti corruttivi

3.3. Analisi dei rischi

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, può conseguentemente ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

In relazione all'individuazione delle aree di rischio, l'Ordine ha operato preliminarmente una mappatura dei processi aggregati nelle Aree di Rischio, la relativa misurazione del rischio ed, infine, il trattamento dello stesso.

Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole misure di prevenzione.

Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:

- individuazione delle aree a rischio;
- individuazione degli interventi per ridurre i rischi;
- definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT.

3.4. Mappatura dei processi aggregati nelle aree di rischio

Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, visto il PNA 2019, Allegato n. 1, che ha elencato le principali "Aree di rischio" si ritiene che al COA Brescia appartengono le seguenti aree di rischio:

1. area acquisizione e progressione del personale:

- a. reclutamento;
- b. progressioni di carriera;
- c. conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

2. affari legali e contenzioso;

3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni;
5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. incarichi e nomine;
7. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato:
 - a. provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti;
 - b. provvedimenti amministrativi di pagamento verso fornitori;
 - c. provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica;
8. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato:
 - a. provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo avvocati, dal Registro praticanti, dal Registro abilitati alla difesa a spese dello Stato;
 - b. provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione;
 - c. provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi;
 - d. provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge;
 - e. provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al gratuito patrocinio nel settore civile;
 - f. provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

Oltre alle suddette "Aree di rischio" che in linea generale si applicano anche al COA, nei limiti della compatibilità, occorre tenere di conto delle "Aree di rischio" specifiche previste dall'ANAC nella delibera n. 831 del 03/08/2016 e richiamata nella delibera ANAC 777/2021 per gli Ordini professionali:

- 1) la formazione professionale continua;
- 2) il rilascio di pareri di congruità;
- 3) l'indicazione dei professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

L'attività di mappatura dei processi, in considerazione delle previsioni del PNA 2019, è stata enucleata nell'ambito delle schede allegate al PTPCT 2024/2026 denominate "Mappatura dei processi" ([Allegato A](#)).

3.5. Valutazione e misurazione del rischio

La valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)".

Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e misurazione.

- 3.5.1 Identificazione: facendo proprio l'orientamento condiviso dall'ANAC nell'ambito del PNA 2019, si è proceduto nella mappatura del processo. Ciò proprio in considerazione del fatto che il COA non può essere assimilato ad una Pubblica Amministrazione "strutturata" e "complessa", nonché dotata di congrue risorse umane in grado di presidiare in modo compiuto gli inevitabili aspetti organizzativi correlati con l'implementazione del PTPCT; a tal fine il PNA 2019 ha considerato ammissibile anche la sola analisi svolta per processi, e non per singole attività che

compongono i processi, “laddove si faccia riferimento ad amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità”. Così come sempre il PNA 2019 consente che l’analisi non sia svolta per singole attività anche per i “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità”.

3.5.2 **Analisi:** obiettivo; comprendere gli eventi rischiosi identificati, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione/illegittimità/illegalità dell’azione amministrativa (- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi; mancanza di trasparenza; - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - scarsa responsabilizzazione interna; - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e Amministrazione); stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

3.5.3 **Misurazione:** la scala di valutazione applicata è di tipo ordinale: alto, medio, basso.

Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica”, del tutto svincolata dalla media dei singoli indicatori; difatti come ha auspicato l’ANAC nell’ambito del PNA 2019 è sempre necessario “far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico”.

Pertanto, come da PNA, l’analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo nel rispetto delle previsioni auspiccate dal PNA 2019 (basso, medio, alto):

Livello del rischio	Sigla
Rischio Basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate “Analisi dei rischi” ([Allegato B](#)). Nella colonna denominata “Valutazione complessiva” è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nell’ultima colonna a destra (“Motivazione”) nelle suddette schede ([Allegato B](#)).

3.6. Monitoraggio

È previsto un controllo costante da parte del RPCT.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell’attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l’esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l’analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione e redige nei termini di legge la relazione annuale, previa presentazione al Consiglio.

4. Le misure di carattere generale

Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro eventuale riutilizzo;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

4.1 Le misure di trasparenza

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a qualunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall'Ordine per prevenire la corruzione, il PTPCT è pubblicato sul sito web dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

4.2 Il codice di comportamento

L'art. 1, comma 44, della Legge 190/2012, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti *al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico*. In attuazione della delega il Governo ha approvato il DPR 16 aprile 2013, n. 62, rubricato quale *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei

dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza *di principi di comportamento* in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3 del codice, prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 1, comma 2 del codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5 del codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCP e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il Consiglio dell'Ordine, con delibera del 18 febbraio 2020, ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti che costituisce parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il predetto codice, redatto ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Brescia sono chiamati a osservare. Per le parti non ulteriormente specificate, il codice rinvia espressamente a quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, che si applica nella sua interezza (c.d. "codice generale").

Ad ogni dipendente è stata consegnata copia del codice di comportamento, unitamente a copia del DPR 62/2013, con espresso invito ad attenersi rigorosamente a quanto in esso previsto e stabilito.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

A tal fine, è stata istituita una casella di posta dedicata: rpct@ordineavvocatibrescia.it consultabile unicamente dal RCPT che costantemente verifica la ricezione di messaggi.

Il PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere.

Il Consiglio, per tramite del Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa e/o di un Consigliere incaricato, ovvero attraverso consulenti esterni, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

4.3 La normativa antiriciclaggio

L'art. 11, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come recentemente modificato dal d.lgs. 90/2017 prevede che *gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.*

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi. Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

4.4 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* (di seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel PNA 2018.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, è *costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.* Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.*

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare tuttavia che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (*minimizzazione dei dati*) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013, all'art. 7-bis, comma 4 dispone inoltre che *Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili*

rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato *Qualità delle informazioni*, che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Con delibera del 7 maggio 2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha nominato quale DPO l'avv. Alice Pisapia, alla quale sono assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all'art. 39 del regolamento UE 2016/679, ed ha altresì disposto di istituire il Registro informatico delle attività di Trattamento dei dati.

4.5. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)

Con la circolare n. 3/2018 del 1 ottobre 2018, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha sollecitato tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, *Codice dell'amministrazione digitale* e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it).

Il Consiglio dell'Ordine, in data 19 novembre 2018, ha deliberato di nominare come Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) il segretario dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, dott. Carmelo Ferraro.

Con delibera del 23 novembre 2021 il Consiglio ha nominato quale responsabile locale per la transizione al digitale (RTD) il consigliere avv. Andrea Aletto.

5. Le misure specifiche

Come indicato dall'ANAC nella delibera n. 831 del 03.08.2016 e richiamata nella delibera ANAC 777/2021, dall'analisi delle funzioni degli ordini territoriali è possibile "individuare tre macro-aree di rischio specifiche":

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio è stato riportato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, evidenziando che l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi.

a. La formazione professionale continua

L'art. 11 della Legge professionale forense impone agli avvocati l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ed il CNF, con il Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ne ha disciplinato le modalità e le condizioni.

In tale ambito, seguendo le indicazioni dell'ANAC, è possibile individuare gli eventi maggiormente a rischio corruzione tra: l'accREDITamento di eventi formativi, la vigilanza su enti terzi, l'attribuzione di crediti formativi, la vigilanza sul regolare svolgimento della formazione, il riconoscimento di cause di esonero, l'alterazione documentali per favorire l'accREDITamento di determinati soggetti.

Le attività relative alla formazione sono coordinate dalla Commissione formazione, attualmente composta da 9 avvocati scelti tra i Consiglieri dell'Ordine, di cui uno con funzione di referente.

Il Consiglio dell'Ordine ha inoltre istituito, con delibera in data 25 gennaio 2016, la Scuola Forense, cui è delegata parte della formazione continua attraverso la realizzazione di convegni di ampio respiro; in data 14 gennaio 2020 è stata deliberata dal Consiglio dell'Ordine l'approvazione dello statuto della Scuola.

Il regolamento delle Commissioni, approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 15 luglio 2019 affida alla Commissione formazione *“la predisposizione del calendario degli eventi formativi, la valutazione e l'accreditamento degli incontri e convegni formativi organizzati da soggetti estranei al consiglio, la valutazione delle richieste di esoneri”*.

Le attività sopra elencate sono quindi di esclusiva competenza della Commissione formazione che agisce come organo deliberante per espressa autorizzazione contenuta nel citato regolamento delle commissioni.

Il regolamento prevede altresì che il referente deve essere nominato annualmente da parte dei componenti la commissione.

La Commissione formazione non si è dotata di un proprio regolamento, ritenendo esaustiva la normativa emanata dal Consiglio Nazionale Forense.

Per l'accreditamento degli eventi formativi la Commissione formazione svolge un'attività istruttoria finalizzata alla valutazione del programma proposto e dei curricula dei relatori; l'attribuzione dei crediti viene effettuata in conformità al regolamento del CNF n. 6/2014.

Anche per quanto concerne la valutazione delle richieste di esonero, la commissione formazione si rimette a quanto statuito dal regolamento del CNF e dai pareri rilasciati in materia dal CNF medesimo sicché il rischio corruttivo è ampiamente ridotto.

La verifica sulla corretta frequentazione degli eventi formativi ai fini dell'attribuzione dei crediti ai partecipanti è ampiamente informatizzata.

In particolare, per gli eventi formativi che prevedono l'iscrizione tramite la piattaforma gestionale Sfera, adottata dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, il controllo sulla frequentazione del corso viene monitorata attraverso l'utilizzo di badge personali con lettore elettronico da utilizzare in entrata ed in uscita. Il sistema informatico viene programmato dal personale di segreteria adibito alla formazione in conformità alle delibere del Consiglio che riconoscono agli iscritti ai convegni una margine di tolleranza in entrata di 15 minuti e nessuna tolleranza in uscita (delibera 16 gennaio 2017).

In caso di violazione delle predette indicazioni, i crediti non vengono riconosciuti. Le eventuali richieste di riesame da parte degli iscritti, con conseguente richiesta di attribuzione dei crediti formativi, vengono valutate dalla Commissione formazione che delibera con provvedimento motivato.

Per gli eventi on line la verifica della presenza avviene nel rispetto del regolamento CNF.

Per i corsi organizzati da enti esterni, che non prevedono l'iscrizione tramite la piattaforma Sfera, accreditati dalla Commissione formazione, nella medesima delibera di accreditamento viene posto in capo all'ente organizzatore anche l'onere del controllo sulla regolarità della frequentazione del corso. Le presenze vengono generalmente raccolte mediante sottoscrizione analogica dei partecipanti in entrata ed in uscita, con specifica dell'orario di registrazione.

Per il riconoscimento dei crediti inerenti a corsi organizzati da enti esterni è necessario produrre il certificato di frequentazione con specifica della materia accreditata e del numero dei crediti.

Il controllo sul corretto adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti è istruito dalla commissione formazione che, in caso di esito negativo, né riferisce il Consiglio per necessarie deliberazioni inerenti l'avvio dei procedimenti volti alle segnalazioni al Consiglio Distrettuale di disciplina.

Le possibili misure suggerite, al fine di escludere ogni margine di discrezionalità che potrebbe causare fenomeni corruttivi sono:

- rimettere in capo al Consiglio tutte le delibere di accreditamento degli eventi formativi, previa istruttoria e su proposta della Commissione Formazione;

- adottare uno specifico regolamento interno della Commissione formazione che, fermo restando quanto disposto dal regolamento CNF n. 6/2014, definisca in particolare il procedimento per l'accreditamento dei corsi formativi e per il riconoscimento del patrocinio, stabilendo formalmente il divieto di accreditamento di eventi in cui difetti una chiara finalità di formazione, nonché il procedimento di riesame delle richieste di esonero e/o riconoscimento dei crediti formativi da parte degli iscritti.

b. L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Tra i compiti demandati al Consiglio vi è il rilascio di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (lett. l art. 29 comma 1 Legge 247/2012). L'emissione di parere di congruità, ricorda l'ANAC, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa ed in quanto tale necessita delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, l'ANAC individua quali eventi debbano considerarsi potenzialmente rischiosi e quali misure preventive debbano essere previste.

Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

In merito ai criteri di quantificazione lo strumento principale è il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense" (Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 così come modificato dal D.M. 37/2018). Tali criteri di quantificazione trovano applicazione nel procedimento di emissione di un parere; l'attività dell'Ordine si limita infatti a verificare la corretta applicazione di tali parametri ministeriali. È invece da escludersi la possibilità di richiedere al Consiglio una liquidazione ogni qualvolta le parti abbiano convenuto per iscritto un compenso. Si ricorda inoltre che, con la modifica dell'art. 13 della Legge Professionale Forense, l'avvocato è tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione; tale previsione dovrebbe ridurre ulteriormente l'intervento del Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, con delibera del 21 settembre 2021 e successive modifiche del 28.06.2022 e 30.05.2023, ha adottato un Regolamento interno in materia di opinamento parcellare e tentativi di conciliazione che definisce l'iter del procedimento e le regole applicate. Il regolamento prevede che il coordinatore della commissione liquidazioni parcellare designi il Consigliere Relatore, il quale assumerà i poteri funzionali di "responsabile del procedimento" di cui alla legge n. 241/90.

Di fatto la nomina del responsabile viene effettuata dal personale di segreteria, seguendo un criterio di turnazione alfabetico tra i Consiglieri, salva la possibilità di assegnazioni multiple allo stesso Consigliere in caso di procedimenti connessi e fatta salva la possibilità di sostituzione in caso di incompatibilità

La comunicazione di avvio del procedimento viene effettuata, a cura della segreteria dell'Ordine, all'istante e al soggetto nei confronti del quale è emessa la parcella; entrambe le parti possono richiedere di espletare previamente un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13 comma 9 e/o all'art. 29 lett. o) della legge n. 247/2012.

La comunicazione di avvio contiene l'avviso al controinteressato del diritto di visionare gli atti del procedimento, di estrarre copia dei documenti e di depositare osservazioni e note.

La liquidazione del compenso da parte del Consigliere incaricato avviene in conformità al DM n. 55/2014 ed è sempre motivata, sia pure succintamente. La liquidazione viene comunicata alle parti che

sono intervenute nel procedimento.

I provvedimenti relativi alla liquidazione o pareri di compensi inferiori ad € 15,000,00 sono deliberati dal Consigliere delegato; i provvedimenti relativi alla liquidazione di pareri superiori ad € 15.000,00 e sino ad € 30.000,00 devono essere deliberati da tre Consiglieri, mentre quelli relativi a pareri o compensi superiori a € 30.000,00 devono essere approvati con delibera del Consiglio.

Qualora venga richiesto l'esperimento di un tentativo di conciliazione, il procedimento di opinamento viene sospeso in attesa dell'esito della conciliazione. Per espresso statuizione regolamentare, il tentativo viene svolto dal Consigliere Responsabile del procedimento di liquidazione.

Le possibili proposte migliorative sono:

- prevedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli incarichi assegnati a ciascun Consigliere al fine di garantire la massima trasparenza nell'assegnazione;
- affidare il tentativo di conciliazione ad un Consigliere estraneo al procedimento amministrativo;
- ridurre la competenza per valore in capo al singolo Consigliere rimettendo le liquidazioni superiori ad € 7.500,00 alla commissione e al Consiglio.

c. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 attengono principalmente alla nomina di professionisti - da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di incaricato avente rapporti personali con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

L'Ordine ha molto raramente, fino ad oggi, provveduto a nomine o indicazioni di professionisti per qualsivoglia incarico. Per questo motivo non ha ritenuto necessario ad oggi adottare particolari procedure o definire criteri di selezione di candidati.

Le ipotesi che si sono manifestate possono essere ricondotte alle seguenti:

- richiesta di nomina di uno o più arbitri demandata, in forza di clausola arbitrale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine. In tali casi il Presidente provvede secondo criteri di competenza e turnazione, notiziando il Consiglio della propria scelta;
- nomina di professionisti per l'assistenza legale dell'Ordine nei giudizi promossi nei confronti dell'Ordine da parte di iscritti o di terzi. In tali casi le nomine sono sempre state assunte con delibera consiliare secondo stringenti criteri di competenza.

Ulteriori ipotesi corruttive possono rinvenirsi nell'affidamento a terzi di incarichi di consulenza o fornitura.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha adottato con delibera del 16 giugno 2020 e successive modifica del 21 novembre 2023 il Regolamento di amministrazione e contabilità finalizzato a disciplinare l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Il regolamento definisce, all'art. 14, anche l'attività negoziale dell'Ordine statuendo che nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi del Consiglio dell'Ordine, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, il contenuto essenziale del contratto sono di competenza del Consiglio dell'Ordine.

Alla stipula dei contratti provvede il Presidente, il Tesoriere o il Consigliere all'uopo delegato, secondo la specifica competenza e previa delibera del Consiglio stesso.

Si considerano ordinari gli impegni di spesa uguali o inferiori ad € 500,00, ai quali il Tesoriere o il Presidente possono provvedere anche in assenza di apposita delibera, ovvero i pagamenti di qualunque importo eseguiti in virtù di contratti ad esecuzione continuata già deliberati in precedenza.

Qualunque impegno di spesa superiore alla somma sopra indicata, dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Ordine, previo preventivo parere del Consigliere Tesoriere e valutazione della inerenza con il relativo capitolo di spesa

Per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi di valore superiore ad € 500,00 ed inferiore ad € 40.000,00, alla scelta del fornitore e stipula si procederà attraverso l'affidamento diretto, previa indagine di mercato, effettuata anche tramite l'acquisizione di almeno due preventivi di spesa.

Il Consiglio, acquisiti i preventivi, sceglierà il fornitore che offre le migliori condizioni di prezzo e di qualità e comunque le più sicure garanzie di esecuzione (fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalle norme relative alla stipulazione dei contratti da parte degli Enti Pubblici).

Per i casi urgenti, il Tesoriere può, di concerto con il Presidente, impegnare una spesa anche superiore a € 500,00 ma inferiore a € 5.000,00 con obbligo di chiedere la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva al detto impegno.

Per affidamenti di importo uguale o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria si applicano le procedure negoziate di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

Restano esclusi, e privi di idonea regolamentazione, le modalità, i limiti e le finalità di erogazione di compensi a terzi, siano essi privati o pubbliche amministrazioni, a fine di liberalità, ancorché la relativa voce di spesa risulti inserita nel bilancio previsionale dell'Ordine

Le possibili proposte migliorative sono:

- contrattualizzare tutti i rapporti di fornitura e di consulenza in essere con l'Ordine avvocati di Brescia;
- adottare un regolamento che indichi in maniera precisa e puntuale le modalità, i limiti e le finalità dell'erogazione di compensi a terzi a titolo di liberalità.

5.1 Ulteriori aree di rischio

Tra le attività espletate dall'Ordine sono individuabili ulteriori aree potenzialmente soggette al rischio corruttivo nelle ipotesi in cui venga riconosciuto un margine, seppur limitato, di discrezionalità in capo all'Ordine. Le possibili aree sono le seguenti:

a. Difese di ufficio

L'iscrizione nell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio avviene in conformità del regolamento CNF del 27.10.2019 e tramite la piattaforma messa a disposizione dal CNF medesimo.

L'esame delle richieste di permanenza nell'elenco nazionale viene effettuato dalla commissione ed il relativo parere consultivo assunto con delibera consiliare.

Il Consiglio dell'Ordine di Brescia, con delibera del 4 febbraio 2020 ha stabilito di procedere con verifiche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate dai colleghi delegando alla commissione difese d'ufficio le modalità di sorteggio dei soggetti da verificare.

La commissione difese d'ufficio procede alla verifica con modalità indicate di volta in volta nei propri verbali e comunicate agli avvocati interessati.

Le possibili proposte migliorative sono:

- predisporre che le modalità di verifica a campione vengano definite con delibera consiliare, su proposta della commissione difese d'ufficio;
- prevedere che la commissione difese d'ufficio relazioni compiutamente in Consiglio circa l'esito

dell'attività di controllo.

L'Ordine degli Avvocati di Brescia, quale ordine distrettuale, è investito anche della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco degli avvocati disponibili alla difesa d'ufficio dinnanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Consiglio Nazionale Forense deliberato in data 12 luglio 2019 e dell'art. 15 del d.lgs n. 272/1989. Con delibera del 19.05.2020 il Consiglio ha determinato i requisiti necessari che devono essere documentati dagli avvocati ai fini dell'iscrizione nei predetti elenchi.

La relativa istruttoria è demandata alla commissione difese d'ufficio mentre la delibera di iscrizione è assunta dal Consiglio.

b. Mediazione familiare

Il Consiglio con delibera del 22 marzo 2022 ha approvato il regolamento della Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia per le controversie familiari con la dichiarata finalità di istituire il servizio di mediazione familiare a favore del cittadino e che costituisce anche ulteriore strumento per i professionisti per contenere la crescente conflittualità ed incentivare la diffusione della cultura della mediazione.

I possibili rischi corruttivi attengono alla nomina dei mediatori ed al riconoscimento agli stessi dei compensi di mediazione.

Sul punto il regolamento prevede che *“Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento dell'Organismo di mediazione, è designato - in difetto di congiunta indicazione delle parti - dall'Organismo di mediazione - tra i nominativi inseriti in un apposito elenco - secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati”*. Di fatto i mediatori vengono nominate dal personale di segreteria seguendo un criterio di turnazione alfabetico, salva la possibilità di deroga in caso di incompatibilità.

Le indennità del mediatore sono stabilite dall'art. 12 del regolamento.

Le possibili proposte migliorative sono:

- prevedere la pubblicazione, con cadenza annuale, degli incarichi assegnati a ciascun mediatore, con specifica delle eventuali nomine effettuate congiuntamente dalle parti.

c. Patrocinio a spese dello Stato

Nella gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, il Consiglio si limita ad effettuare un controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sicché il rischio corruttivo risulta pari a zero.

Il regolamento delle Commissioni di Consiglio, approvato con delibera del 15.07.2019, attribuisce funzioni deliberative alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato alla quale è affidata la valutazione e delle domande presentate presso la sede dell'Ordine per l'ammissione al beneficio; ciascun componente della Commissione può deliberare su tali domande, su delega del Consiglio.

La Commissione è composta da tutti i Consiglieri, con esclusione delle sole cariche istituzionali. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono essere presentate esclusivamente da avvocati, per conto dei loro assistiti, e unicamente tramite la piattaforma informatizzata di Sfera adottata dall'Ordine di Brescia.

Le pratiche vengono assegnate dal personale di segreteria seguendo un criterio di turnazione alfabetico tra i Consiglieri, salva la possibilità di deroga in caso di incompatibilità. Ad ogni turno il Consigliere riceve 10 pratiche da esaminare. Il Consigliere ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione istruttoria all'istante e delibera con provvedimento motivato.

I possibili rischi corruttivi sono individuabili negli eventuali ingiustificati ritardi da parte del Consigliere incaricato all'esame della pratica o nella non corretta valutazione della documentazione prodotta dall'istante.

Le richieste da parte degli avvocati iscritti di ammissione alle liste del gratuito patrocinio avviene in conformità dei requisiti stabiliti dal Consiglio con delibera del 7.11.2023. La sussistenza dei requisiti viene verificata dal personale di segreteria addetto al gratuito patrocinio e l'iscrizione degli avvocati nelle liste viene deliberata dal Consiglio.

Le possibili proposte migliorative sono:

- prevedere la pubblicazione con cadenza annuale delle pratiche assegnate a ciascun Consigliere;
- rimettere al Segretario dell'Ordine la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nelle liste del gratuito patrocinio da parte degli avvocati che ne facciano richiesta.

d. Mediazione

L'Ordine degli Avvocati di Brescia ha costituito, quale proprio Organismo di mediazione, la Camera di Conciliazione. Il procedimento di mediazione è regolato dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 28/2010 come recentemente modificato dal D.M. n. 150 del 24.10.2023

I possibili rischi corruttivi attengono ai criteri di nomina dei mediatori ed al riconoscimento agli stessi dei compensi di mediazione, alla individuazione dei centri di interesse ed ai criteri per la determinazione e rideterminazione del valore della procedura.

I mediatori vengono nominati dalla piattaforma Sfera, secondo un criterio automatizzato di turnazione, salva la possibilità deroga in caso di incompatibilità.

Con delibera del 6 ottobre 2021 l'ufficio di presidenza dell'Organismo di conciliazione, preso atto che l'assegnazione delle mediazioni in materia bancaria e assicurativa, nella maggior parte dei casi, si risolve al primo incontro con esito negativo, ha ritenuto opportuno non considerare tali assegnazioni ai fini della turnazione dei mediatori negli incarichi.

I criteri per la rideterminazione dell'ammontare delle indennità sono definiti dall'art. 17, co 8 del D.lgs 28/2010 come integrato dal D.lgs 149/22 (c.d. riforma Cartabia); il valore della controversia e la relativa rideterminazione del valore da parte del responsabile sono determinati rispettivamente dai commi 1 e 2 e dai commi 3 e 4 del DM 150/23. Detto decreto, all'art. 34 comma 4, determina le modalità di individuazione dell'unico centro di interesse.

Le possibili proposte migliorative sono:

- ci si riserva di approfondire le possibili proposte migliorative, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla legislazione sopra richiamata.

e. Organismo di Composizione della crisi

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha istituito l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento che, con provvedimento del direttore generale del Ministero della Giustizia Civile del 20 marzo 2018, è stato iscritto al n. 157 della sezione A del relativo registro degli organismi.

L'Organismo di composizione della crisi (OCC) è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori. L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

I possibili rischi corruttivi attengono alla nomina dei gestori, all'attività di valutazione in ordine all'assolvimento dell'obbligo formativo ed al riconoscimento dei compensi al gestore.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento OCC dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina del gestore viene effettuata dal referente dell'Organismo secondo criteri di turnazione e di competenza

L'elenco degli incarichi conferiti viene pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi del dm. 202/14 art. 6 comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno.

La valutazione in ordine all'adempimento dell'obbligo formative viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'OCC in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del DM 202/14. I corsi di aggiornamento vengono ritenuti idonei se conformi alle predette disposizioni regolamentari ed alle Linee Guida.

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento dell'Organismo l'importo dovuto dal debitore/consumatore a titolo di compenso viene determinato dal gestore nominato secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss del DM 202/2014, salvo diverso accordo.

Le possibili proposte migliorative sono:

- prevedere criteri oggettivi per la determinazione del compenso, in particolare alla riduzione nella misura compresa tra il 15% e il 40% prevista dall'art. 16 comma 4 del DM 202/2014, introducendo requisiti quanto più possibile oggettivi per l'applicazione della riduzione, volte a ridurre al minimo il margine di discrezionalità in capo al singolo gestore ed al referente dell'Organismo.

f. Sportello Cassa Forense

Lo Sportello Informativo Previdenziale fornisce informazioni di carattere generale sui servizi offerti da Cassa forense e approfondimenti specifici in ordine alle posizioni dei singoli iscritti.

Il servizio è rivolto esclusivamente agli avvocati iscritti all'Ordine di Brescia ed ai loro congiunti.

g. Nucleo locale di monitoraggio

Il Consiglio dell'Ordine di Brescia ha costituito, nel 2019, il Nucleo locale di monitoraggio finalizzato alla verifica della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso e l'eventuale trasmissione, in caso di verifica negative, al Nucleo centrale presso il CNF delle criticità segnalate.

Il nucleo esamina i bandi e/o gli avvisi volti alla selezione e/o al reclutamento di professionisti avvocati ai quali affidare incarichi difensivi, limitandosi a verificare il rispetto dei parametri fissati dal decreto ministeriale n. 55/2014.

Non si ravvisano rischi corruttivi.

6. Il c.d. *whistleblowing*

Il meccanismo del c.d. *whistleblowing* è entrato a far parte delle misure di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la propria azione di prevenzione della corruzione, in ossequio ed ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPCT, che assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RPCT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*.

La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Più recentemente, il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha dato attuazione alla direttiva dell'Unione Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto europeo nonché delle normative nazionali, dettando una più puntuale disciplina dell'istituto.

In particolare la norma ha previsto che le segnalazioni possano essere effettuate attraverso tre modalità: il canale interno, il canale esterno e la divulgazione pubblica. E' fatta salva, ricorrendone i presupposti, la possibilità di presentare formale denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'RPCT.

Le segnalazioni possono essere effettuate, in forma scritta o orale, mediante uno o più dei seguenti canali di segnalazione interna:

- cassetta postale interna;
- posta ordinaria;
- comunicazione diretta (segnalazioni orali).

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi, chiari e concordanti.

Al fine di garantire l'assoluta riservatezza dei dati personali, la segnalazione di condotte illecite deve essere trasmessa in formato cartaceo e inserita in due buste chiuse. La prima con i dati identificativi del segnalante; la seconda recante la segnalazione.

Entrambe le buste andranno inserite in un'ulteriore terza busta chiusa indirizzata al RPCT con la specifica dicitura "Riservata/personale" che, considerato il ridotto numero di dipendenti dell'Ordine pari a sole 11 unità, potrà essere trasmessa con le seguenti modalità:

- a) cassetta postale interna: presso la sede del COA è disponibile una scatola sigillata nella quale possano essere imbucate segnalazioni scritte in forma totalmente anonima. Il RPCT provvederà ad aprire la scatola con cadenza mensile;
- b) posta ordinaria: indirizzandola al COA di Brescia, via San Martino della Battaglia, all'attenzione del RPCT; i plichi ricevuti vengono protocollati dall'Ufficio preposto, il quale non è autorizzato ad aprirli.

La segnalazione ricevuta viene protocollata in apposito registro riservato gestito dal RPCT, con l'indicazione della data, ora di ricezione e con l'attribuzione di un codice univoco progressivo.

Le segnalazioni in forma orale possono svolgersi, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto con il RPCT; le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante la quale può verificarlo, rettificarlo e confermarlo.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT è necessario che tale soggetto diverso indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT. E' necessario, in ogni caso, che il soggetto che ha ricevuto erroneamente la segnalazione abbia cura di agire con estrema riservatezza, proteggendo l'identità del segnalante. Tale soggetto deve trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT medesimo, dandone notizia al segnalante.

L'autorità competente a ricevere e gestire le segnalazioni attraverso il canale esterno è ANAC. Il segnalante utilizza il canale esterno di segnalazione ad ANAC soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è

conforme a quanto richiesto dalla legge;

- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza averne il seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione stessa possa determinare il rischio di ritorsione ovvero che la segnalazione possa costituire un pericolo imminente.

Nel caso in cui la segnalazione esterna sia presentata ad un soggetto diverso da ANAC, questa dovrà essere trasmessa ad ANAC entro sette giorni dalla data del suo ricevimento attraverso la relativa informatica previa registrazione, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante, laddove quest'ultimo abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto n. 24/2023.

L'oggetto della segnalazione riguarda azioni e/o omissioni conosciute e riscontrate direttamente dal segnalante – con esclusione quindi di atti e/o fatti riferiti al segnalante da terzi – che individuano con certezza l'autore dell'illecito e che:

- a) costituiscono, ai sensi del Codice Penale, reato contro la Pubblica Amministrazione (a mero titolo esemplificativo: peculato, malversazione, indebita percezione di erogazioni, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), contro la persona (a mero titolo esemplificativo: violenza, minaccia, etc.), contro il patrimonio (furto, truffa);
- b) nel corso dell'attività amministrativa, riscontrino l'abuso – anche tentato – da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno;
- c) possono cagionare danni patrimoniali, intesi anche come danno all'immagine e alla reputazione, alla Società;
- d) possono cagionare danni alla salute o sicurezza degli utenti, dipendenti, cittadini o danno all'ambiente;
- e) possono arrecare pregiudizio agli utenti, dipendenti o altri soggetti che svolgono la propria attività presso la Società;
- f) costituiscono violazione del Codice etico vigente;
- g) costituiscono violazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e suoi aggiornamenti e violazione del MOG;
- h) costituiscono violazione di disposizioni normative europee.

La segnalazione non potrà invece riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro". Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e in particolare è necessario risultino chiare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di

segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Nel caso in cui pervenissero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante, queste sono considerate anonime e in ogni caso istruite secondo il procedimento ordinario.

Il d.lgs. 24/2023 introduce una terza modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un ampio numero di persone. Ai fini delle tutele garantite al segnalante, al momento della divulgazione pubblica deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non vi è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7. La formazione e la comunicazione

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

La formazione in materia di anticorruzione e trasparenza è stata erogata ai dipendenti per tramite dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi che organizzano, con cadenza annuale, incontri formativi rivolti a tutti i dipendenti degli Ordini dell'Unione.

Per il triennio 2024-2026, come detto, è obiettivo del Consiglio dell'Ordine sviluppare percorsi formativi per i dipendenti e per il RPCT, anche in collaborazione con gli altri Ordini del distretto.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici, da non considerare tassativi:

- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- codice di comportamento dei dipendenti.

Inoltre coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell'Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione *Amministrazione Trasparente* dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage.

7.1 La rotazione del personale

La rotazione del personale è stata individuata come una misura utile ad abbattere il rischio corruttivo ed il PNA 2019 definisce in maniera compiuta due tipi di rotazione:

a) La rotazione straordinaria

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata in questo Ente in quanto non si è mai verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

b) La rotazione ordinaria

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).

Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura.

Una parziale rotazione del personale è stata effettuata nell'anno 2019, come da mansionario approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 15.07.2020.

Ci si rimette al Consiglio dell'Ordine per ogni decisione inerente la turnazione del personale che potrebbe essere organizzata laddove, fermo restando le esigenze e le finalità dell'ente, venga garantita idonea formazione ai dipendenti.

Va comunque precisato che la normativa ordinistica non permette ai dipendenti autonomia decisionale. Ogni decisione o autorizzazione alla spesa deve passare dal Consiglio. Anche il Consiglio stesso può deliberare soltanto nei termini economici dettati dal Regolamento di Contabilità e dal Bilancio che viene approvato dalla Assemblea degli iscritti. Tutto questo rende quasi nullo il rischio di corruzione, anche alla luce delle ultime disposizioni in materia di appalti e contratti.

7.2 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

L'art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla c.d. *incompatibilità successiva (pantouflage)*, introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella

norma.

Come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'ANAC, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015).

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'ANAC in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, l'Ente, per il tramite del RPCT, assume il compito di procedere ad un'ulteriore verifica affinché:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, d.lgs. 165/2001.

Sezione 2

Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata *Amministrazione Trasparente*.

L'Ordine ha recentemente modificato parzialmente la propria sezione trasparenza aggiungendo ed eliminando categorie di dati, così conformandosi in maniera stringente al dettato di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i. come interpretato dalla Deliberazione ANAC n. 777/2021.

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CiVIT (ora ANAC), n. 50/2013 e n. 777/2021.

3. Contenuti

La Sezione Amministrazione Trasparente ha un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica. Il link è il seguente <https://www.ordineavvocatibrescia.it/amministrazione-trasparente>

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni sostenibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

La sezione Amministrazione Trasparente è suddivisa in sotto-sezioni di livello 1 (macro-famiglie) ed in sottosezioni di livello 2 (tipologie di dati) secondo lo schema allegato 2) alla delibera ANAC n. 777/2021. Anche i contenuti sono pubblicati seguendo i criteri individuati dalla citata tabella, con la sola esclusione degli obblighi che non afferiscono all'Ordine di Brescia, quali ad esempio la sotto-sezione "Personale non a tempo indeterminato" ovvero la macro famiglia "Enti controllati".

Gli aggiornamenti dei dati pubblicati vengono effettuati nel rispetto delle tempistiche indicate dalla citata tabella.

La pubblicazione è effettuata dalla Segreteria.

I dati relativi ai pagamenti dell'amministrazione sono pubblicati con riferimento ai pagamenti effettuati in favore dei consulenti nonché in favore di terzi con spirito di liberalità. Non sono invece pubblicati i dati inerenti i pagamenti effettuati dall'Ordine nell'ambito dell'attività espletata quale Organismo di Conciliazione e Organismo di Composizione della Crisi, essendo in fase di approfondimento l'esame dell'effettivo onere.

Il RPCT, quale soggetto con funzioni analoghe all'OIV, come da delibera di Consiglio del 11 luglio 2023, ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30.06.2023.

L'OIV ha altresì effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 2023

La scheda di verifica, la relativa attestazione ed il successivo monitoraggio sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

4. Comunicazione

4.1. Iniziative di comunicazione all'interno dell'Ente

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 30 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti della sezione ai componenti del Consiglio dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del PTPCT.

4.2 Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Come già indicato, la presente sezione viene definitivamente adottata dal Consiglio dell'Ordine quale parte del PTPCT e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

5. Accesso civico e accesso generalizzato

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni *documento, informazione o dato* detenuto dalla pubblica amministrazione.

Riepilogando:

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli artt. 24 e seguenti della Legge 241/1990 e regolamentato dal d.p.r. 184/2006;
- con l'emanazione del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo ordine;
- il d.lgs. 97/2016, modificando il d.lgs. 33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato;
- l'ANAC, con delibera 1309/2016, ha emanato le *Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013 (Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. 33 del 14/03/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*

Le suddette linee guida hanno a oggetto la *definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del c.d. decreto trasparenza.*

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "accesso generalizzato"), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale *chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente*

rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico *semplice* (d'ora in poi *accesso civico*) previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a *chiunque*, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, *fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi *accesso documentale*). La finalità dell'accesso documentale ex L. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso *ex lege* 241/90, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*. Mentre la legge 241/90 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di *accesso generalizzato*, oltre che quello *semplice*, è riconosciuto proprio *allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*.

Pertanto l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 continua certamente a sussistere ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

In sostanza, con l'accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente *ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini)*, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Il diritto di accesso generalizzato è dunque sottoposto a limitati posti dalla legge a tutela di interessi privati.

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5-bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il

diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- a) protezione dei dati personali;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza;
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di accesso civico e accesso generalizzato pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente*.

Le richieste di accesso civico e di accesso generalizzato possono essere inviate all'indirizzo segreteria@brescia.pecavvocati.it

oppure per posta al seguente indirizzo postale, all'attenzione del RPCT:

Ordine degli Avvocati di Brescia - via San Martino della Battaglia, 18 - 25121 Brescia

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, con delibera del 4 giugno 2018, si è dotato di un regolamento che disciplina l'accesso agli atti ed ai documenti, pubblicato sul sito dell'Ente.

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento, e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e DPO, il DPO dell'Ordine degli Avvocati di Brescia fornirà supporto al titolare del trattamento relativamente a tematiche che dovessero avere impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

I dati inerenti le richieste di accesso agli atti sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, e aggiornati con cadenza semestrale.